

Sent. n. 8/2026 pubbl. il 13/01/2026  
Rep. n. 8/2026 del 13/01/2026

N. 08/2026 LIQUID.  
GIUD. CELL

N. R.G. 157-1/2025 PU



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI ROVGIO**

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Paola di Francesco - Presidente  
Dott. Federico Rosario - Giudice  
Dott.ssa Pia Todisco - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza R.G. N. 157-1/2025 PU da:

**CHIARA VISENTIN** nata a Cologna Veneta (VR) il 13.01.1975, residente in Este (PD) Via Salute, 32, C.F. VSNCHR75A53C890U,  
rappresentata e difesa dall'avv. Mangione Daniele ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via G. Alessio n. 12, Padova;

- ricorrente

**nei confronti di**

**BK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA** con sede legale in Piazza Maggiore 17 Este, C.F. e P.I. 05008100280;

- resistente

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 5.12.2025 CHIARA VISENTIN ha proposto istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di BK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA con sede legale in Piazza Maggiore 17 Este, ed esercente, tra l'altro, l'attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori, deducendo il mancato pagamento della somma complessiva di euro 10.149,91 relativa a trattamento di fine rapporto.

Per la resistente nessuno si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica del ricorso introduttivo.



Preliminarmente va dato atto che sussiste *ex art. 27, II comma, CCI* la competenza del Tribunale di Rovigo, avendo la resistente la sede legale, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Rovigo.

La documentazione versata in atti (cfr. decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo vantato dalla ricorrente, cartelle esattoriali dell'importo complessivo di euro 90.509,44, debiti contributivi dell'importo di euro 39.142,76) consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI).

Si rileva, inoltre, che non vi è prova dell'esenzione della liquidazione giudiziale per limiti dimensionali in quanto il debitore, non essendosi costituito, non ha eccepito e tanto meno dimostrato la sussistenza del requisito del possesso congiunto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 121 CCI.

Sul punto, giova ricordare che – nel vigore dell'analogia previsione dell'art. 1 della legge fallimentare – la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha costantemente affermato che *“l'onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dall'art. 1, comma 2, l.fall., nella formulazione derivante dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis", grava sul debitore, atteso che la menzionata disposizione, anche prima delle ulteriori modifiche ad essa apportate dal d.lgs. n. 169 del 2007, già poneva come regola generale l'assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei ricordati presupposti dimensionali. Né osta a tale conclusione la natura officiosa del procedimento prefallimentare, che impone al tribunale unicamente di attingere elementi di giudizio dagli atti e dagli elementi acquisiti, anche indipendentemente da una specifica allegazione della parte, senza che, peraltro, il giudice debba trasformarsi in autonomo organo di ricerca della prova, tanto meno quando l'imprenditore non sia costituito in giudizio e non abbia, quindi, depositato i bilanci dell'ultimo triennio, rilevanti ai fini in esame”* (Cass, Sez. 1, Sentenza n. 625 del 15/01/2016).

In ogni caso dal bilancio depositato presso il Registro delle Imprese relativo all'anno 2022 risulta un attivo pari ad euro 359.025,00, importo superiore alla soglia prevista dall'art. 2, I comma, lett d) n.1, CCII.

Risulta altresì provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: l'esito infruttuoso del pignoramento mobiliare (cfr. doc. 4); l'esposizione debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per 90.509,44 euro; la cessazione dell'attività di impresa, desumibile dal verbale di pignoramento prodotto dalla ricorrente.

Le indicate circostanze comportano senz'altro l'apertura della liquidazione giudiziale.

La nomina del Curatore, indicato in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del III comma dell'art. 358 CCI. Il professionista – dotato della necessaria esperienza e professionalità - è scelto dall'albo nazionale di cui all'art. 356 CCI, operativo e consultabile dal 1° aprile 2023.



**P. Q. M.**

Il Tribunale di Rovigo,  
visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI

**dichiara**

l'apertura della liquidazione giudiziale di **BK SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**, con sede legale in Piazza Maggiore 17 a Este, C.F. e P.I. 05008100280.

**nomina**

Giudice Delegato la dott.ssa Pia Todisco;

**nomina**

Curatore la dott.ssa SILVIA CAGNONI, che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria, nella quale dare conto della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della disponibilità di tempo e di risorse professionali e organizzative adeguate al tempestivo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento della funzione;

**avverte**

il Curatore che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

**ordina**

al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegato al ricorso ex art. 39 CCI;

**ordina**

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;

**stabilisce**

la data del **06/05/2026 ad ore 11.30** per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;



**assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;

**autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinqies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

**ordina**

che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

**dispone**

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

*Così deciso in Rovigo, nella Camera di Consiglio in data 09/01/2026*

La Giudice Rel.  
*Pia Todisco*

Il Presidente  
*Paola Di Francesco*

